



Transito merci frontiera Francia/Regno Unito Indicazioni dell'ADM sulle Modalità di presentazione dell'ENS

FAI INFORMA 076/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che con avviso del 17 Marzo u.s pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane, sono state riportate le nuove procedure individuate dalla Direzione generale delle dogane francesi, sulla presentazione della Entry Summary Declaration (ENS) nel sistema Import Control System 2 (ICS2), da parte degli operatori che effettuano trasporti tra Regno Unito e Francia, tramite collegamenti Ro-Ro, navette ferroviarie o rimorchi non accompagnati.

Gli aspetti affrontati sono i seguenti:

1. Presentazione ENS;
2. Integrazione dell'MRN di ENS nell'ELO.

Sul primo argomento, l'operatore deve indicare nella ENS le informazioni seguenti:

- Modalità di trasporto alla frontiera, utilizzando:
 - Il codice 1 per il trasporto marittimo, se il veicolo stradale o il rimorchio non accompagnato viene trasportato via traghetto;
 - Il codice 3 per il trasporto stradale, se il veicolo stradale o il rimorchio non accompagnato viene trasportato tramite il servizio ferroviario attraverso il tunnel della Manica;

Il sistema SI Brexit non consente di dichiarare trasporto ferroviario (codice 2).

- Mezzo di trasporto attivo (navette ferroviarie e traghetti):
 - In caso di trasporto stradale va indicata la targa anteriore del veicolo stradale;

- In caso di trasporto marittimo va indicato il numero IMO (numero di identificazione del traghetto).

- Mezzo di trasporto passivo (veicolo stradale):

- Targa del mezzo, in ogni caso;

- Per i rimorchi non accompagnati si applicano le norme sul trasporto marittimo, per cui gli operatori devono indicare nella ENS uno degli IMO presenti nell'elenco allegato, in base alla compagnia di traghetti e alla rotta prevista.

Sul secondo argomento, l'Agenzia ricorda che l'ELO (Envelope Logistique Obligatoire, cd "Busta Logistica", sulla quale vedi la nota FAI Confrtrasporto n.26/094 del 9 marzo 2026) contiene in un unico codice a barre, tutte le informazioni relative al carico necessarie per l'attraversamento dello smart border. Questo sistema sarà obbligatoriamente in vigore dal 20 aprile 2026, ma deve comunque essere utilizzato da subito per gli operatori già migrati a ICS2.

L'Agenzia ricorda agli operatori di inviare l'ENS in ICS2 con anticipo, affinché i codici MRN possano essere integrati in ELO e che sia possibile generare il codice a barre ELO necessario per attraversare lo Smart Border.

Infatti:

-il conducente presenterà il codice a barre ELO al ticketing della compagnia di navigazione, in modo da consentire l'elaborazione delle ENS e delle altre dichiarazioni;

- a quel punto, il sistema SI Brexit gestirà la dichiarazione doganale delle merci, trasmettendola al sistema ICS2 e comunicando direttamente all'autista del veicolo stradale se le merci devono essere sottoposte a controllo doganale (orientamento verso la corsia verde se non è previsto controllo o arancione se è previsto).

In ultimo, l'Agenzia rimanda – per ulteriori approfondimenti – alla consultazione delle linee guida pubblicate dai servizi tecnici della Commissione Europea e alla nota originale pubblicata dalla Dogana francese, con l'allegato tecnico con l'elenco degli identificativi IMO delle compagnie di navigazione per le rotte previste.